

I beni conferiti in Trust vanno pignorati nei confronti del Trustee.

Poiché il trust non è titolare di diritti e tanto meno può essere destinatario di un'esecuzione, i beni conferiti in trust devono essere pignorati nei confronti del trustee e il giudice dell'esecuzione può verificare d'ufficio l'esistenza del soggetto nei cui confronti è intentata la procedura esecutiva.

Questi i principi affermati dalla Cassazione, nella recentissima sentenza n. 2043 depositata lo scorso 27 gennaio.

Nel caso di specie, una banca creditrice ipotecaria impugnava la sentenza che confermava la chiusura anticipata del procedimento esecutivo avente ad oggetto beni immobili conferiti in un trust sul rilievo dell'inesistenza giuridica del destinatario del pignoramento, in quanto notificato al trust in persona del trustee e non invece a quest'ultimo in proprio.

Il giudice di merito aveva d'ufficio rilevato l'inesistenza del soggetto esecutato -appunto il trust - affermando che questo non sia da considerarsi un soggetto giuridico.

Il creditore procedente propose opposizione lamentando l'esclusione della soggettività del trust anche solo ai fini della sua assoggettabilità a procedura esecutiva.

Investita della questione, la Suprema Corte ha così confermato che vada disposta la chiusura anticipata della procedura esecutiva insinuata nei confronti di un trust nella persona del trustee anziché nei confronti del trustee stesso.

Il trust, ha motivato la Corte, non è un ente dotato di personalità giuridica bensì un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee.

Pertanto, non si può iniziare o perseguire un'azione giudiziaria nei confronti di un ente che, sostanzialmente, non c'è.

A questo punto, conclude la Corte, il trustee rimane l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.

Gli atti non dovranno pertanto essere indirizzati contro il trust, che non è un'entità giuridica, ma direttamente al fiduciario cioè al soggetto che ne ha la disponibilità.

Quello che si rivela un mero problema formale va pertanto superato intestando formalmente gli atti direttamente contro il trustee - non quale legale rappresentante del trust - bensì in proprio, in quanto unico soggetto che può disporre del diritto.

Avv. Andrea Moja
Presidente Assotrusters

Per ulteriori approfondimenti si suggerisce la consultazione del sito www.assotrusters.it